

Pubblicato il 12/09/2019

**N. 10903/2019 REG.PROV.COLL.
N. 06812/2019 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6812 del 2019, proposto da

Maria Lucia Abate, Maria Pia Aiello, Carmelita Anzà, Federica, Maria Arcifa, Maria Azzarelli, Paolo Barbagallo, Giancarlo Bellia, Tiziana Bonaccorsi, Cettina Borrata, Francesca Maria Rita Buemi, Simona Caniglia, Rosaria Antonella Carambia, Pier Manuel Maria Cartalemi, Angelo Caruso, Maria Grazia Caruso, Vincenza Maria Caruso, Maria Francesca Catalano, Antonella Cavallaro, Giusi Rosaria Cavallaro, Marisa Salvatrice Chisari, Rosa Ciadamidaro, Anna Maria Conti, Elena D'Amico, Claudio Maria Nunzio D'Angelo, Cettina De Francisci, Maria Alfia Di Francesco, Maria Letizia Di Marco, Elisabetta Maria Di Termine, Carmela Rita D'Urso, Lucia Cristaudo, Anna Floresta, Maria Letizia Furnò, Angela Gangemi, Maria Chiara Giuffrida, Mariagrazia Grasso, Francesca Grasso, Luigi Graziano, Oriana Laudani, Rosa Maria Antonina Leonardi, Carmela Immacolata Liotta, Rosa Lombardo, Arianna Longo, Silvana Antonina Longo, Lucia Magrì, Giovanna Mammino, Guglielmo Manenti, Natalia Mangano, Concetta Mangiafico, Carmen Graziella Bernadette Maugeri, Carmela Messina, Cinzia Mirabella, Patrizia

Giuseppina Modica, Sabrina Alfia Modica, Rosa Maria Rita Anna Monciino, Crocetta Morsellino, Alfina Rosetta Nicolosi, Shara Silvia Oliveri, Giovanni Paciello, Rita Pappalardo, Valentina Emilia Pappalardo, Stefania Paradiso, Chiara Patanè, Filippo Antonino Patanè, Anna Maria Consolazione Paternò, Giusi Francesca Pellegrino, Giuseppina Pellegrino, Graziella Ponticello, Rosaria Puglisi, Anna Pulvirenti, Rosaria Raciti, Jessica Rizza, Sebastiana Rubino, Marcella Consolata Sambataro, Barbara Sava, Cinzia Stefania Scandura, Alessandro Scarfo, Alfio Sciacca, Maria Antonina Sciuto, Eliana Tanina Seminara, Laura Siligato, Silvia Sperlinga, Consolazione Sportiso, Adriana Strano, Aurora Concetta Tisbe, Maria Chiara Terrano, Rosetta Tomasello, Fabrizio Tomasi, Angela Torrisi, Claudia Tricomi, Rosa Tumia Randazzo, Ausiliatrice Turrisi, Giuseppa Turrisi, Maria Giusi Turrisi, Laura Iolanda Maria Zingarino, Annarita Zuccarotto, rappresentati e difesi dall'avvocato Cinzia Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Catania, Università della Calabria, Università di Enna, Macerata, Messina, Milano – Bicocca, Palermo, Siena e Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

degli elenchi degli ammessi e dei bandi presupposti pubblicati dagli Atenei per l'ammissione alla prova scritta, relativa alla selezione di accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità a.a. 2018/2019, secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca n. 92 del 08.02.2019

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che vengono impugnati i provvedimenti tutti recanti la mancata ammissione alle prove scritte per l'accesso ai percorsi di formazione per le attività di sostegno;

Considerato che per l'analisi delle censure, anche ai soli fini del pregiudizio, vada integrato il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che, per essere utilmente inclusi nella graduatoria, potrebbero subire lesione dall'eventuale accoglimento del ricorso;

Considerato che, in ragione dell'elevato numero dei controinteressati, può disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami anche nella modalità telematica;

Ritenuto che, nel caso all'esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR e delle intime amministrazioni universitarie dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... delle graduatorie rispettivamente impuginate;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca

ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione “T.A.R.”;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7.- il testo integrale del ricorso, nonché l’elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR e le singole intime università degli studi hanno l’obbligo di pubblicare sui propri rispettivi siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso, del presente decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio - Roma” della sezione Terza del T.A.R.;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR e le singole resistenti università degli studi:

c.- non dovranno rimuovere dai propri siti, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l’elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell’elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in una apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei loro siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso.

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle singole intimate amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalle medesime, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui rispettivi siti;

Ritenuto in ogni caso di rigettare l'istanza di tutela cautelare, data l'assenza del requisito del *fumus boni iuris*, e tanto sulla base di un preciso orientamento di questa stessa sezione (cfr., per tutte, sentenza 10 maggio 2019, n. 5900).

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- a) autorizza la notificazione del ricorso per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione;
- b) rigetta l'istanza di tutela cautelare, con compensazione in ogni caso delle spese della relativa fase.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Massimo Santini, Consigliere, Estensore

Eleonora Monica, Primo Referendario

Massimo Santini

Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO